

PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LA SUPERVISIONE DELLA QUALITA', L'ISPEZIONE LA QUARANTENA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUI REQUISITI SANITARI DA APPLICARE ALLE CARNI SUINE STAGIONATE DESTINATE ALL'ESPORTAZIONE DALLA REPUBBLICA ITALIANA VERSO LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e per la Quarantena della Repubblica Popolare Cinese (AQSIQ) (di seguito definite "le parti"), a seguito di negoziati amichevoli, hanno concordato i seguenti requisiti sanitari per le carni suine destinate all'esportazione dall'Italia verso la Cina:

Articolo 1

La Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti (DGSVA) del Ministero della Salute italiano sarà responsabile dell'ispezione sulle carni suine destinate all'esportazione verso la Cina e dell'emissione del relativo certificato sanitario.

Articolo 2

La DGSVA fornirà all' AQSIQ le norme gestionali relative agli impianti di macellazione e di trasformazione, i metodi ispettivi e analitici, le procedure così come le norme per le carni suine stagionate esportate, un campione del bollo ufficiale, le firme dei veterinari autorizzati all'emissione della certificazione sanitaria. La DGSVA fornirà all' AQSIQ il sistema di prevenzione e di controllo relativo alle malattie di cui agli articoli 3 e 4, e fornirà all' AQSIQ il bollettino delle epizootie, nonché il programma italiano sul controllo ed il monitoraggio dei residui e la relativa attuazione annuale, etc.

L'AQSIQ sarà informata di qualsiasi modifica e cambiamento di uno qualsiasi dei documenti succitati se possibile almeno un mese prima dell'entrata in vigore dei cambiamenti.

Articolo 3

La Parte italiana conferma ufficialmente che il suo territorio è indenne da afta epizootica, peste bovina, peste suina classica (esclusa la Sardegna) e peste suina africana (esclusa la Sardegna) e da morbo di Teschen.

La parte italiana conferma che le zone in cui sono situati tutti gli stabilimenti che producono carni suine stagionate destinate all'esportazione verso la Cina sono indenni da malattia vescicolare del suino.

Inoltre, la DGSVA dichiara di attuare annualmente dei programmi per l'eradicazione ed il monitoraggio della malattia vescicolare del suino, peste suina africana e peste suina classica.

Articolo 4

Il suino macellato per la produzione di carne suina stagionata esportata verso la Repubblica Popolare Cinese dovrà:

- a) Essere nato, allevato e macellato in Italia;
- b) Provenire da allevamenti in cui almeno negli ultimi sei (6) mesi non si siano manifestati episodi di carbonchio, brucellosi, tubercolosi, malattia di Aujeszky, gastroenterite trasmissibile e trichinellosi;
- c) Provenire da allevamenti in cui almeno negli ultimi sei (6) mesi non si siano manifestati segni clinici di sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS); e
- d) Provenire da allevamenti in cui non sia stata stabilita alcuna zona di restrizione o di sorveglianza a causa di malattie del suino soggette a denuncia obbligatoria, in conformità con le norme dell'OIE.

Articolo 5

Gli impianti di macellazione e di trasformazione per l'esportazione di carni suine verso la Repubblica Popolare Cinese dovranno soddisfare i requisiti di sanità veterinaria e pubblica previste dalla legislazione e dalle normative italiane e cinesi. La registrazione viene gestita secondo le Normative per l'Amministrazione della Registrazione degli Stabilimenti Alimentari Esteri destinati alle Importazioni nella Repubblica Popolare Cinese mediante l'Amministrazione per la Certificazione ed l'Accreditamento della Repubblica Popolare Cinese (CNCA). I prodotti provenienti da stabilimenti di produzione che non abbiano ottenuto la registrazione della CNCA non devono essere importati nella Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 6

Il veterinario ufficiale avrà i seguenti compiti:

- a) Ispezionare ante-mortem e post-mortem i suini da cui è stata ottenuta la carne suina stagionata destinata all'esportazione, in conformità con le relative legislazioni e normative italiane e cinesi;
- b) Certificare che i suini macellati siano sani, non presentino sintomi clinici di malattie infettive, non presentino lesioni sulla carcassa e nelle interiora.
- c) Certificare che il livello di residuo di farmaci veterinari, pesticidi, metalli pesanti, articoli tossici e pericolosi contenuti nel prodotto sia inferiore al limite stabilito tra l'UE e la Cina.
- d) Certificare che i prodotti siano esenti da contaminazione di agenti patogeni in conformità con la legislazione italiana e cinese.

e) Certificare che l'igiene e la sicurezza del prodotto siano idonee al consumo umano.

Articolo 7

Gli impianti di macellazione e di trasformazione destinati all'esportazione di carne suina stagionata verso la Repubblica Popolare Cinese, nel macellare suini la cui carne è destinata all'esportazione verso la Repubblica Popolare cinese, non macelleranno suini non conformi allo stesso tempo ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo. All'interno di una cella frigorifera dovrà essere disponibile un'area dedicata al fine di conservare la carne suina stagionata destinata all'esportazione verso la Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 8

La carne suina stagionata destinata all'esportazione dovrà essere confezionata in materiali per il confezionamento nuovi e rispondenti alle norme igieniche internazionali. Sulla confezione dovranno essere riportati, sia in italiano che in cinese, i nomi, peso del prodotto, nome del produttore e relativo numero di registrazione, condizioni di deposito, data di produzione. La superficie della confezione dovrà riportare l'indicazione di aver superato l'ispezione e la quarantena, e l'approvazione dell' AQSIQ.

Articolo 9

Durante il deposito ed il trasporto la carne suina destinata all'esportazione verso la Repubblica Popolare Cinese dovrà rispettare i requisiti igienici veterinari, e dovrà essere evitato che venga contaminata da sostanze tossiche e nocive. Il processo di deposito e di trasporto dovrà essere condotto in condizioni di temperatura idonee ai prodotti.

Dopo essere stato riempito con i prodotti, il container dovrà essere sigillato sotto la supervisione del veterinario ufficiale italiano. Il numero di sigillo dovrà essere riportato nel certificato sanitario. La confezione dei prodotti non può essere disimballata e cambiata durante il trasporto.

Articolo 10

Ogni container di carne suina stagionata destinata all'esportazione verso la Repubblica Popolare Cinese dovrà essere accompagnato da un certificato veterinario sanitario in originale, contenente l'affermazione che la partita è conforme alla legislazione ed alla normativa italiana relativa alla sanità veterinaria e pubblica nonché al presente protocollo.

Il certificato sanitario dovrà essere redatto in italiano ed in cinese, e la relativa formulazione e contenuto dovranno essere concordate da entrambe le parti.

Articolo 11

Nel caso in cui in Italia si verificano casi di una o più delle malattie infettive e contagiose di cui all'articolo 3 del presente protocollo ed una crisi di diffusione, la DGSVA dovrà informarne immediatamente l' AQSIQ, fornire informazioni dettagliate relativamente al verificarsi della/e malattia/e e della crisi di diffusione, e interrompere le esportazioni di carne suina stagionata verso la Repubblica Popolare Cinese. Nel momento in cui la/le malattia/e sia/siano stata/e eliminata/e completamente o la crisi di diffusione sia terminata e se l'esportazione dei prodotti deve essere ripresa, la DGSVA preventivamente dovrà consultare l' AQSIQ per la relativa approvazione.

Articolo 12

Nel presente protocollo per carne suina stagionata si intende carne suina disossata che sia stata trasformata per almeno 313 giorni con procedure simili a quelle adottate per il prosciutto di Parma.

Articolo 13


Su accordo di entrambe le parti il presente protocollo può essere modificato.

Articolo 14


Il presente protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

Articolo 15

Il presente protocollo viene firmato a Pechino, il 6 dicembre 2004, e redatto in due copie in Italiano, Cinese ed Inglese, le tre versioni facenti ugualmente fede.



Per il Ministero della Salute della
Repubblica Italiana



Per l'Amministrazione Generale per la
Supervisione della Qualità, per
l'Ispezione e la Quarantena della
Repubblica Popolare Cinese (AQSIQ)